

Legge regionale 29 settembre 2014, n. 11.

**Riordino delle Agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 della l.r. n. 3/2010)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), è inserito il seguente:

"1 bis. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento finalizzata alla promozione dell'edilizia sociale, nonché di controllo ai sensi della presente legge, disciplinante anche il riordino degli enti operanti nel settore."

Art. 2.

*(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 3/2010)*

1. L'articolo 28 della l.r. 3/2010, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. (Agenzie territoriali per la casa)

1. Le Agenzie territoriali per la casa (ATC) vengono riordinate, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), secondo principi e criteri di economicità, efficacia e omogeneità e con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa.

2. Le ATC indicate nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente legge, sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile, attuano e gestiscono il patrimonio di edilizia sociale ed esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge con competenza estesa al rispettivo ambito territoriale.

3. Le ATC sono articolate sul territorio in uffici e sportelli distaccati dalla sede legale indicata nell'allegato B, situati in ogni capoluogo di provincia o in altri comuni dell'ambito territoriale di competenza individuati nello statuto.

4. In relazione alle finalità statutarie, l'attività istituzionale delle ATC inerente gli alloggi di edilizia sociale non può configurarsi di tipo commerciale, in quanto connessa all'esercizio di funzioni dirette alla salvaguardia della coesione sociale e alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.

5. In caso di liquidazione della ATC ai sensi dello statuto, l'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto alla Regione o, su indicazione della stessa, ad enti non commerciali svolgenti analoga attività istituzionale.

6. Le ATC, per l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di accesso, permanenza e pagamento dei canoni di locazione di edilizia sociale, sono equiparate agli enti pubblici ai fini della disciplina del trattamento dei dati.

7. Gli enti pubblici diversi dalle ATC si avvalgono di norma delle ATC per la gestione del patrimonio di loro proprietà. Oltre alle ATC sono enti attuatori degli interventi di edilizia sociale i comuni e i loro consorzi.

8. Le risorse derivanti dal contenimento della spesa di cui al comma 1 sono interamente utilizzate per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio abitativo.".

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 29 della l.r. 3/2010)*

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 3/2010, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

"e dei programmi di social housing anche in società con privati".

Art. 4.

*(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 3/2010)*

1. L'articolo 30 della l.r. 3/2010, è sostituito dal seguente:

"Art. 30. (Statuto)

1. Il Consiglio regionale approva, con propria deliberazione, lo statuto tipo delle ATC.

2. Le ATC, in sede di prima applicazione, adottano gli statuti in conformità allo statuto tipo entro trenta giorni dal primo insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione.".

Art. 5.

*(Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 3/2010)*

1. L'articolo 31 della l.r. 3/2010, è sostituito dal seguente:

"Art. 31. (Organi delle ATC)

1. Sono organi delle ATC il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore legale.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e per la nomina sono soggetti alla normativa regionale vigente in materia.

3. Il consiglio di amministrazione della ATC del Piemonte centrale è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. I consigli di amministrazione della ATC del Piemonte nord e della ATC del Piemonte sud sono composti ciascuno da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze.

4. La Giunta regionale nomina il presidente e il vice presidente tra i membri di cui al comma 3.

5. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando sono nominati il presidente e il vice presidente.

6. I consiglieri di amministrazione delle ATC sono scelti tra soggetti qualificati in materia di edilizia sociale o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti o istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o consorzi, sia pubblici che privati che svolgano o abbiano svolto attività analoghe o correlate a quella svolta dalle agenzie.

7. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

8. Il consiglio di amministrazione è tenuto a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente valutazioni della attività e della operatività dell'Agenzia. Entro trenta giorni la Giunta regionale presenta tale relazione alla commissione consiliare competente.

9. Il revisore legale dell'ATC è nominato dal Consiglio regionale, che provvede anche alla nomina di un revisore supplente, entrambi scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

10. Al revisore legale si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto compatibile; rimane in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha nominato e comunque fino alla nomina del nuovo revisore.".

Art. 6.

*(Inserimento dell'articolo 31 bis nella l.r. 3/2010)*

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente:

"Art. 31 bis. (Conferenza dei sindaci)

1. E' istituita presso ogni ATC una conferenza dei sindaci composta dai sindaci dei comuni in cui sono presenti alloggi di edilizia sociale compresi nel rispettivo ambito territoriale di competenza.
2. La conferenza di cui al comma 1 definisce gli indirizzi generali a cui è informata l'attività dell'Agenzia, esprime parere obbligatorio in merito al conseguimento degli obiettivi e sulle relazioni del revisore legale di cui all'articolo 38, comma 6.
3. La partecipazione alle sedute della conferenza non dà diritto a compensi, né al rimborso delle spese."

Art. 7.

*(Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 3/2010)*

1. L'articolo 32 della l.r. 3/2010, è sostituito dal seguente:

"Art. 32. (Direzione generale)

1. All'interno della dotazione organica delle ATC è prevista una direzione generale. La responsabilità della direzione generale è affidata a un direttore generale.
2. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale viene scelto dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale della ATC. L'elenco viene costituito a seguito di avviso pubblico di selezione predisposto dalla Giunta regionale.
4. Il direttore generale resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. L'incarico può essere revocato con atto motivato dal consiglio di amministrazione, previa comunicazione alla Giunta regionale.
5. I compiti e le responsabilità del direttore generale sono stabiliti nello statuto tipo delle ATC.
6. Per i dipendenti delle ATC e della Regione l'incarico di direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento economico contrattualmente previsto per l'esercizio delle funzioni attribuite e a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato."

Art. 8.

*(Norme transitorie e finali)*

1. Il Consiglio regionale approva la deliberazione relativa allo statuto tipo delle ATC, prevista dall'articolo 30, comma 1, della l.r. 3/2010, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'istituzione delle agenzie di cui all'articolo 28 della l.r. 3/2010, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, derivanti dall'accorpamento delle ATC preesistenti, la ripermimetrazione dei relativi ambiti di competenza territoriale nonché il mutamento della denominazione, hanno efficacia a decorrere dalla data di approvazione dello statuto tipo di cui all'articolo 30 della l.r. 3/2010, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge.
3. Alla data di approvazione dello statuto tipo di cui all'articolo 30 della l.r. 3/2010, le ATC di cui all'allegato B subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATC e nei procedimenti amministrativi in corso al momento del loro accorpamento.
4. I consigli di amministrazione delle ATC, entro novanta giorni dalla loro costituzione, in attuazione a quanto previsto dalla normativa statale in materia di revisione e di contenimento della spesa pubblica, predispongono un piano di razionalizzazione delle società partecipate ai fini della riduzione della spesa e del loro utilizzo in base a criteri di economicità ed efficienza per l'esercizio dei compiti e delle attività delle ATC, dandone comunicazione alla Giunta regionale prima della

loro approvazione. Con lo stesso piano, le ATC individuano le funzioni e le attività da esercitare in modo unitario a livello regionale, per favorire economie di scala e riduzione dei costi di gestione.

5. I collegi sindacali delle preesistenti ATC rimangono in carica fino alla data di approvazione dello statuto tipo delle ATC di cui all'allegato B.

6. In sede di prima applicazione, anche a seguito dell'accorpamento, le ATC procedono ad una riorganizzazione delle dotazioni organiche, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche sulla base di indirizzi impartiti dalla Giunta regionale in conformità alle norme della presente legge e ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia di razionalizzazione delle spese.

7. Entro sei mesi dall'insediamento, gli organi delle ATC provvedono all'adeguamento dei piani, dei programmi e degli altri atti di competenza, anche in relazione alla ripermimetrazione degli ambiti territoriali di competenza. Nelle more di tale adeguamento continuano ad applicarsi i piani, i programmi e gli altri atti adottati dalle ATC preesistenti in quanto compatibili.

8. Tutti i riferimenti ai collegi sindacali delle ATC contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s'intendono estesi ai revisori legali delle agenzie, previsti dall'articolo 31 della l.r. 3/2010, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge.

9. Tutti i riferimenti alle ATC contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s'intendono estesi alle ATC riordinate ai sensi della presente legge.

#### Art. 9.

##### *(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 settembre 2014

Sergio Chiamparino

Allegato B (Art. 2).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, per l'ambito territoriale delle Province di Novara, VCO, Biella e Vercelli, con sede legale in Novara, subentra alle ATC di Novara/VCO, Biella e Vercelli.

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE, per l'ambito territoriale della Provincia di Torino, con sede legale in Torino, subentra alla ATC di Torino.

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD, per l'ambito territoriale delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede legale in Alessandria, subentra alle ATC di Alessandria, Asti e Cuneo.

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 2

*"Riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)"*

- Presentato dalla Giunta regionale l'11 luglio 2014.
- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 14 luglio 2014.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla II Commissione il 5 agosto 2014 con relazione di Giovanni Corgnati, Davide Bono.
- Approvato in Aula il 23 settembre 2014, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli e 16 non partecipanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### ***Nota all'articolo 1***

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 1. (Finalità ed oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 10 dello Statuto, la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.

1 bis. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento finalizzata alla promozione dell'edilizia sociale, nonché di controllo ai sensi della presente legge, disciplinante anche il riordino degli enti operanti nel settore.

2. La presente legge disciplina il sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia sociale attraverso:

- a) l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione;
- b) l'ordinamento degli enti operanti in materia;
- c) la definizione dei criteri per l'alienazione degli alloggi.”.

### ***Nota all'articolo 2***

- Il testo dell'articolo 19 della l.r. 8/2013 è il seguente:

“Art. 19 (Piano di riordino delle Agenzie territoriali per la casa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2013, un disegno di legge relativo al piano di riordino delle Agenzie territoriali per la casa sulla base dei criteri di economicità, efficacia ed omogeneità.”.

### ***Nota all'articolo 3***

- Il testo dell'articolo 29 della l.r. 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 29. (Competenze delle ATC)

1. Le ATC, anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 28, comma 2, amministrano e gestiscono il proprio patrimonio e quello ad esse affidato da enti pubblici e da soggetti privati della Regione, nonché, previa comunicazione alla Giunta regionale, da enti pubblici o soggetti privati di altre Regioni.

2. Le ATC attuano inoltre interventi finalizzati all'incremento, al recupero ed alla conservazione del patrimonio di edilizia sociale e dei relativi servizi, anche attraverso processi di riqualificazione urbana, tramite:

a) l'impiego di risorse dello Stato e della Regione, nonché l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tale fine disposti da altri enti ed istituzioni;

b) l'impiego di risorse finanziarie proprie o, in delega, di altri soggetti pubblici e privati;

c) la partecipazione a consorzi o società miste, per la formazione, attuazione e gestione di programmi edilizi ed urbanistici integrati;

d) l'attuazione, al pari delle cooperative edilizie, dei loro consorzi e delle imprese private, degli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata e dei programmi di social housing anche in società con privati.

3. Le ATC, anche al di fuori dell'ambito di competenza di cui all'articolo 28, comma 2, espletano i compiti che possono essere loro affidati in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione della gestione unitaria del complesso dei beni al servizio della residenza, quando il loro intervento sia richiesto da enti pubblici, soggetti privati od altra ATC comunque denominata.

3-bis. Alle A.T.C. non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti lavoratori o collaboratori. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti in via esclusiva per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, mediante incremento del patrimonio residenziale e dei relativi servizi, oltretutto per la riqualificazione dell'esistente patrimonio immobiliare di edilizia sociale.”.

### ***Nota all'articolo 5***

- Il testo dell'articolo 2397 (Composizione del collegio) del codice civile è compreso nella sezione VI bis (Dell'amministrazione e del controllo) del capo V (Società per azioni) del titolo V (Delle società) del libro V (Del lavoro).

### ***Nota all'articolo 6***

- Il testo dell'articolo 38 della l.r. 3/2010 è il seguente:

“Art. 38. (Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di promozione, coordinamento ed i poteri di vigilanza e controllo sugli enti attuatori e gestori di edilizia sociale. A tal fine promuove iniziative di indirizzo e di impulso nei confronti degli enti, finalizzate al conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione in attuazione delle leggi e dello Statuto.

2. La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione delle ATC, finalizzato all'accertamento della loro produttività, valendosi in particolare dei bilanci di cui all'articolo 36.

3. Sono soggetti a controllo da parte della Giunta regionale gli statuti delle ATC e la dotazione organica del personale, limitatamente alla consistenza numerica del medesimo, nonché ogni disposizione regolamentare delle ATC in ordine alla quale la Regione impartisca appositi indirizzi.

4. I collegi sindacali esercitano le funzioni di controllo generale sugli atti delle ATC che implicano impegni di bilancio, in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

5. I collegi sindacali attestano la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio.

6. I collegi sindacali relazionano ai rispettivi consigli di amministrazione, con cadenza quadrimestrale, in ordine all'attività di controllo espletata.

7. I collegi sindacali forniscono dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qualvolta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.

8. È data facoltà alle ATC, compatibilmente con gli equilibri economici e gestionali, di sottoporre i bilanci al controllo di società di revisione.

9. La Giunta regionale, con il regolamento dei controlli sulle ATC da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei controlli di competenza della Regione previsti dal presente articolo.”.

### ***Nota all'articolo 9***

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.